

Informativa per la clientela di studio

N. 4 del 24.08.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Manovra Bis. Nuovo limite ai pagamenti in contanti

Gentile cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che dal 13 agosto per effetto della Manovra – Bis, il limite per effettuare i pagamenti in contanti è sceso da 5.000 euro a 2.500 euro. Stessa riduzione per assegni e libretti di deposito.

La norma

Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto d'agosto, introduce importanti modifiche nell'ambito della normativa sull'antiriciclaggio, in particolare sul divieto di effettuare pagamenti in contanti, oltre un determinato limite.

Prima di tale modifica, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi) tra soggetti diversi scattava quando l'importo del trasferimento era complessivamente **pari o superiore ai 5mila euro**. Quindi ciò vuol dire che non si poteva effettuare un pagamento ad un negozio in contanti per una somma pari o superiore a 5.000 euro.

Nessun limite invece se il trasferimento avveniva per il tramite di banche o Poste, quali intermediari abilitati in base alla normativa. In pratica, era possibile per qualsiasi cittadino (anche straniero) utilizzare contante per pagare i propri acquisti o saldare in genere le proprie obbligazioni, liberamente, fino a 4.999 euro.

La novità

Dal 13 agosto scorso invece , tutto passa a **2.500**, facendo attenzione, quindi, al consentito (che diventa 2.499) e a ciò che va obbligatoriamente tracciato (da 2.500 euro compresi in su). In sostanza non è possibile effettuare trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a 2.5000 euro.

Ricordiamo che i trasferimenti ultrasoglia sono assoggettati alle nuove sanzioni introdotte dal dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che prevede da un lato delle sanzioni amministrative percentuali fra un minimo dell'1% ad un massimo del 40% ma, soprattutto, un importo minimo pari a 3 mila euro.

Ne consegue che, sulla base delle nuove disposizioni, il pagamento di una fattura per 2.500 euro in contanti in unica soluzione potrebbe comportare una sanzione più elevata dell'illecito pagamento realizzato. Va tuttavia ricordato, in merito, che tali irregolarità potranno essere sanate attraverso oblazione (art. 16 legge 689/81 richiamata dall'art. 60 del dlgs 231/07) e che in questi casi non si applicherà la sanzione minima (in tal senso la nota del 5 agosto 2010 il Mef). Ne deriva che in tale situazione la violazione relativa al pagamento di 2.500 euro in contanti potrebbe essere sanata con un esborso pari a 50 euro (2%, pari al doppio del minimo).

Novità sugli assegni

Le nuove disposizioni riguardano anche gli assegni bancari e postali nonché quelli circolari. Con le nuove norme tutti gli assegni da 2.500 euro in su dovranno essere emessi con il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di intrasferibilità. L'immediato abbassamento della soglia, quindi, potrebbe rendere applicabile sanzioni in relazione a quella prassi illecita (ma purtroppo molto utilizzata) della emissione di assegni bancari o postali ad incasso ritardato (c.d. assegni «post datati»). Tali procedure, infatti, se da un lato non configurano più illeciti penali (depenalizzazione realizzata con il dlgs 507/99), realizzano sempre un'irregolarità amministrativa per evasione dell'imposta di bollo (dpr 642/72).

Libretti di deposito

In merito ai libretti di deposito occorre segnalare alcune particolarità. Il loro saldo non potrà ora superare i 2.499 euro, laddove si voglia mantenere la forma "al portatore". Se, come logico, un soggetto intende detenere somme pari o superiori ai 2.500 euro, dovrà dare al libretto un nome, rendendo impossibile, quindi, a chiunque, di movimentarlo al suo posto.

I titolari di depositi dovranno però ricordarsi (e le banche e le poste dovranno darne comunicazione) che entro il **prossimo 30 settembre** dovranno estinguere i libretti con saldi superiori alla nuova soglia, oppure ridurne l'importo al di sotto, se vorranno mantenerli al portatore.

La sanzione

La sanzione per i libretti circolanti sopra soglia resta fissata dal 20 al 40% del saldo al momento della rilevazione. Quella per il trasferimento ad altri senza la notifica a banca o posta è compresa tra il 10 ed il 20 per cento.

Effetti in contabilità

Dal 13 agosto 2011, è necessario prestare attenzione all'utilizzo del conto "cassa" in contabilità. Infatti dalla citata data non è possibile eseguire pagamenti in contanti di fornitori pari o superiori a 2.500 euro. Questo vale non solo per le imprese, ma anche per gli esercenti arti e professioni.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....